

D.Lgs. 31-03-1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 21-04-1998, n. 92, Supplemento ordinario)

Capo IV

Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

- Art. 23. - Conferimento di funzioni ai comuni
- Art. 24. - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
- Art. 25. - Procedimento
- Art. 26. - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
- Art. 27. - Esclusioni
- Art. 27-bis - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese)

Art. 23. - Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 24. - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 25. - Procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

- a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
- d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
- e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
- f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
- g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [1];
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Note:

[1] (20-07-01) - *La Corte Costituzionale si pronuncia sul ricorso della Regione Veneto*

Incostituzionale la procedura con variante al PRG

La sentenza della Corte Costituzionale n. 206 dello scorso 26 giugno sancisce la illegittimità dell'articolo 25, comma 2, lettera g, del DLGS n. 112/1998 "nella parte in cui non prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la

determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione". La Consulta ha così sancito la illegittimità della possibilità offerta al comune di approvare definitivamente una proposta di variante allo strumento urbanistico per consentire l'insediamento di un insediamento produttivo espropriando il ruolo della regione. La questione era stata sollevata dalla regione Veneto, unitamente ad altre 10 questioni che riguardano aspetti specifici e censure di carattere metodologico generale sul provvedimento che ha trasferito dallo Stato alle regioni ed agli enti locali numerose competenze amministrative. Il ricorso della regione Veneto era stato presentato subito dopo la emanazione del DLGS n. 112/1998 (esattamente in data 27 maggio 1998) e cioè, con riferimento al caso specifico dello sportello unico, ben prima della emanazione del regolamento attuativo (DPR n. 447/1998). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 206/2001, si è riferita alla normativa attualmente in vigore sulla conferenza dei servizi, cioè al testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 340/2000. Tale normativa prevede che la conferenza dei servizi possa decidere anche a maggioranza e non esclude che, nel caso specifico della variazione dello strumento urbanistico, possa essere messa in minoranza anche la regione. La Consulta rileva che l'ente regione non ha più neppure lo strumento di salvaguardia dato dalla possibilità offerta al Presidente di disporre la sospensione della determinazione di conclusione positiva del procedimento adottata dalla amministrazione che ha indetto la conferenza di servizi. Infatti tale norma non è più in vigore. Oggi le uniche titolari della possibilità di fare riesaminare le determinazioni assunte a maggioranza da una conferenza dei servizi sono in mano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o della tutela della salute. Le opposizioni espresse da tali amministrazioni portano alla rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri in caso di dissenso espresso da una amministrazione statale o, negli altri casi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali. La sentenza si applica esplicitamente anche al DPR n. 440/2000 di modifica del regolamento sullo sportello unico contenuto nel DPR n. 447/1998. Il nuovo testo aveva stabilito che le competenze della regione erano fatte salve in sede di conferenza dei servizi e che, pertanto, essa non era spogliata delle attribuzioni di concorrere alla definizione dell'assetto urbanistico che derivano direttamente dalla Costituzione. La Corte Costituzionale ha statuito sulla base della normativa attualmente in vigore sulla conferenza dei servizi, cioè del testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 340/2000. In particolare del fatto che la conferenza dei servizi può decidere anche a maggioranza e che, nel caso specifico della variazione dello strumento urbanistico, può essere messa in minoranza anche la regione. Le conseguenze della sentenza n. 206/2001 della Corte Costituzionale sono assai rilevanti per la attività degli sportelli unici. La sentenza in esame infatti incide profondamente sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni per domande presentate in difformità allo strumento urbanistico. L'importanza della sentenza è altresì accresciuta dal fatto che essa interviene a poco più di due anni dalla emanazione della normativa e, quindi, si applica a tutte le vicende che hanno dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale non concluso in via definitiva. Per quanto riguarda i nuovi procedimenti, infine, in conseguenza della sentenza della Consulta, deve essere applicata la normativa preesistente e, pertanto, la deliberazione da parte del consiglio comunale si configura quale semplice adozione della variante da sottoporre alla definitiva approvazione della regione competente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Art. 26. - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente

attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Art. 27. - Esclusioni

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

Art. 27-bis - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) [1]

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.

Note:

1 Articolo inserito dall'art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340.